



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN BIOTECNOLOGIE PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ AGRO- ALIMENTARE (LM7)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare (di seguito, Corso di Studio - CdS), in conformità ai principi ed alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

E' attivato presso il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare (BIOSIQUAL), classe LM7 Biotecnologie Agrarie.

Art. 3

Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di Studio:
 - a) il Consiglio del Corso di Studio;
 - b) il Presidente del Corso di Studio.
2. Il Consiglio del Corso di Studio è composto dai docenti di riferimento al Corso di Studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento di Dipartimento. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di Studio, senza diritto di voto, gli altri docenti afferenti al corso, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di Studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

4. Per la convocazione del Consiglio di Corso di Studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative. In questa ipotesi, la convocazione indica chiaramente:

- a) l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio;
- b) il termine entro il quale i componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto;
- c) il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.

6. Il Consiglio del Corso di Studio svolge le seguenti funzioni:

- a) presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di Studio, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, il tutorato, tirocini, l'orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di Studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l'esercizio delle delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento;
- c) può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva;
- d) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto d'Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Dipartimento.

7. Il Presidente del Corso di Studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di Studio (ai sensi del comma 2 art. 4 del presente regolamento) ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

8. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di Studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di Studio, dà seguito alle sue deliberazioni ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.

9. Il Presidente propone al Consiglio un Comitato Tecnico con funzioni istruttorie e di supporto per la gestione del Corso di Studio.

10. Il Presidente può nominare un Vice-presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di Studio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. Gli studenti devono presentare la domanda di pre-iscrizione per ottenere il Nulla Osta. Chi ha conseguito la laurea triennale presso UNITUS deve inviare richiesta di Nulla Osta tramite Portale dello Studente. Chi ha conseguito la laurea triennale in altri Atenei dovrà registrarsi ex novo sul portale GOMP creando il proprio profilo ed inviare tramite lo stesso portale la richiesta di Nulla Osta.

2. I laureati provenienti da un altro ateneo devono presentare autocertificazione di laurea comprensiva degli esami sostenuti con l'indicazione dei crediti acquisiti e dei relativi settori scientifico-disciplinari ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

3. Lo studente, che ha trasmesso la richiesta di Nulla Osta, riceverà la convocazione per sostenere il colloquio come previsto dalla normativa. Gli studenti saranno informati dell'esito della prova d'ingresso per posta elettronica.

4. L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare è possibile a tutti coloro che sono in possesso di laurea triennale (o quinquennale) conseguita in una Università italiana o di titolo equipollente conseguito all'estero e ritenuto idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai laureati delle classi L2, L13, L25, L26. L'iscrizione è subordinata alla persistenza dei seguenti requisiti:

a. avere acquisito conoscenze di base per un minimo di 20 CFU (crediti formativi) in cui sia rappresentato ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari o settori a essi affini: matematica (da MAT/01 a MAT/09), fisica (da FIS/01 a FIS/07), chimica generale (CHIM/03), chimica organica (CHIM/06) e biochimica (BIO/10);

- b. avere conoscenze di base nell'utilizzazione di mezzi informatici;
 - c. avere conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, di norma l'inglese, oltre l'italiano, tale da consentire la comprensione di testi scientifici.
5. Il Comitato Tecnico del CdS, giudicherà il *curriculum* dei candidati e valuterà la presenza o meno di lacune di requisiti. Sulla base della situazione curriculare dei candidati, il Comitato può proporre al CdS l'attivazione di attività formative propedeutiche allo svolgimento della verifica.
6. L'adeguata personale preparazione dei candidati sarà accertata tramite una verifica predisposta dal Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico valuta la conoscenza di principi di base nei settori della biologia animale (AGR/18, BIO/05), biologia vegetale (BIO/01-BIO/04), genetica (BIO/18 o AGR/07) e microbiologia (BIO/19 o AGR/16). Le suddette modalità di verifica si applicano anche nel caso di trasferimento di studenti da altri corsi di laurea magistrale.
7. La quota di CFU riconosciuti allo studente che si trasferisce da un altro corso di laurea magistrale è valutata dal Comitato Tecnico.
8. Lo studente, anche proveniente da altro Ateneo, potrà colmare le eventuali lacune iscrivendosi, presso la Segreteria Studenti Unica, a corsi singoli legati ai settori scientifico-disciplinari in cui deve recuperare CFU e sostenere i relativi esami prima della prova di ingresso.
9. Potranno sostenere la prova di ingresso ai corsi di laurea magistrale, sotto condizione e fermo restando il necessario possesso dei requisiti curriculari, anche gli studenti non ancora in possesso della laurea triennale.
10. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari e che supereranno la prova di verifica della personale preparazione potranno iscriversi al 1° anno di corso della laurea magistrale entro i tempi indicati attraverso il portale dello studente.

Art. 5

Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è articolata in semestri ed è improntata a criteri di qualità, principi di efficienza e buona amministrazione.
2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito di Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6

Attività formative scelte autonomamente dallo studente (AFS)

1. Lo studente può proporre autonomamente le attività formative a libera scelta. Il Consiglio di CdS verifica la coerenza delle attività formative proposte dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso e tenendo conto delle motivazioni portate dallo studente stesso.
2. Per l'acquisizione dei CFU relativi alle attività formative a scelta, è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal presente Regolamento ovvero dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7

Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono attività diverse dagli esami che consentono di acquisire un numero di crediti come previsto dal piano dell'offerta formativa. Questi crediti fanno parte dei 120 CFU necessari per concludere il corso di laurea BIOSIQUAL.
2. Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di CdS e includono, tra l'altro, tirocini presso istituzioni pubbliche e private, attività esterne ed interne riconosciute dal Dipartimento, la stesura di una tesi, una prova di idoneità, viaggi di studio e l'apprendimento della lingua inglese.
3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Università degli Studi della Tuscia, purché adeguatamente documentate, coerenti con il piano di studi dello studente e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami del piano di studio. L'eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta documentata dello studente e dà luogo all'acquisizione dei relativi crediti.

Art. 8

Riconoscimenti

1. Gli studenti che si trasferiscono al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare provenendo da altri corsi di laurea, dell'Ateneo della Tuscia o di altri atenei, appartenenti alla medesima classe LM7 o ad altre classi, comprese quelle ex D.M. n. 509/1999, possono chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta, delibera, su proposta del CCS, sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno

studente proveniente da un altro Corso di studio dell'Università della Tuscia o da altra Università e indica l'anno di corso al quale lo studente stesso viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. Nell'esercizio di tale potere, il Consiglio di Dipartimento assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo quanto proposto dal CCS.

3. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente.

4. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

Art. 9

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascun insegnamento e per ciascuna altra attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti.

2. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.

3. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- a) esami di profitto;
- b) prove di idoneità: tirocinio, lingua inglese.

4. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste per l'anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami delle materie degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti.

5. Tutti gli insegnamenti prevedono un accertamento della preparazione in forma orale, con un numero di domande che varia da 3 a 5, e alcuni prevedono anche la possibilità di svolgere l'esame in forma scritta. Alcuni insegnamenti prevedono metodi integrativi come, *project work*, *problem solving* e la redazione di una tesina su casi di studio, anche con la consultazione di uno o più articoli tecnico-scientifici in lingua e in alcuni casi con la presentazione di slide (presentazione) relative all'approfondimento svolto.

6. L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della commissione e dallo studente esaminato.

7. Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari.

8. Ogni "scheda insegnamento" indica, oltre al programma dell'insegnamento, anche la modalità con cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente.

Art. 10

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di Studio può svolgere, in armonia con le iniziative dipartimentali e di Ateneo, un'attività di orientamento presso corsi di laurea. Tale attività è volta a illustrare i caratteri del Corso di Studio, a fornire informazioni agli studenti potenzialmente interessati, a stabilire un rapporto positivo tra la formazione delle Lauree e quella delle Lauree Magistrali.

2. L'attività di tutorato, svolta dai docenti afferenti al CdS, orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, con l'obiettivo di renderli soggetti attivi del processo formativo, promuoverne la frequenza ai corsi impartiti e incentivarne la partecipazione.

Art. 11

Mobilità di docenti e studenti

Il Corso di Studio favorisce la mobilità di docenti e studenti. Nel rispetto delle esigenze didattiche e formative del Corso di Studio, aderisce ai programmi nazionali, europei e internazionali di mobilità, agevolando la mobilità dei propri docenti e studenti e mettendo a disposizione dei docenti e degli studenti ospiti le proprie risorse organizzative e didattiche.

Art. 12

Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di CFU previsti dal piano di studi escluso il numero di CFU assegnati alla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.

2. I crediti attribuiti dalla prova finale sono indicati nell'offerta formativa. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore in Biotecnologie per la Sicurezza e la Qualità Agro-alimentare.

3. La prova finale consiste nella stesura, sotto la guida di un relatore, di una tesi sperimentale e nella sua discussione di fronte a una commissione in una seduta pubblica. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest'ultima, sono determinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Corso di Studio.

4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei criteri desunti dalla Disciplina d'Ateneo e di Dipartimento vigente in materia.

Art. 13

Qualità

1. Il Corso di Studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Gruppo di lavoro della AQ del corso di studio sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ relative al corso di studio secondo tempistiche e cadenze coerenti con quelle previste dalla normativa vigente in materia, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni sulla scheda SUA_CdS e presta supporto al Presidente del Corso di studio nella fase di redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e rapporto di riesame. Inoltre, assicura il corretto flusso di informazioni tra Commissioni Paritetiche e Presidio di Qualità. Il Gruppo di lavoro della AQ si compone del Presidente del CCS, dei docenti componenti del Comitato Tecnico, del responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento e dei rappresentanti degli studenti.

3. Il Gruppo di qualità del CdS opera in maniera collegiale, informando costantemente il Consiglio del CdS.

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento generale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Corso di Studio e approvate dal Consiglio di Dipartimento nonché dal Senato Accademico.